



COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 17 Del 27-12-20

Oggetto: ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N.
175 E S.M.I.

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria;
Risultano all'appello nominale:

Luciani Roberto	P	Guidotti Rosella	P
Carlini Angelo	P	Grossetti Moreno	P
Pasqualini Arianna	P	De Angelis Roberto	P
Mascitti Antonio	P	Silvestri Daniela	P
Vannicola Piero	P	Buffone Federico	P
Silvestri Serena	A		

Assegnati n. 11	Presenti n. 10
In carica n. 11	Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sign. Luciani Roberto nella sua qualità di SINDACO

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott. Enrico Equizi;

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica

COMUNE DI COSSIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

Proposta nr. 19 del 19 dicembre 2020 di Deliberazione del Consiglio comunale

Organo e/o ufficio proponente: Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

Oggetto: **Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.**

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

VISTA la Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che, all'art. 1, commi 611 e 612, ha introdotto nuove disposizioni in materia di società partecipate, come di seguito:

comma 611. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

comma 612. *I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;*

RICHIAMATO il precedente atto proprio n. 11 del 27.03.2015 con il quale questo

Consiglio comunale, in ottemperanza al suddetto dettato normativo, disponeva quanto segue:

di provvedere alla ricognizione prevista dall'art. 3 della Legge 244/2007 ed art. 14 del D.L. 78/2010, dando atto che le suddette partecipazioni sono soggette al piano operativo di razionalizzazione di cui all'art. 1 comma 612 della L. 190/2014 che si approva come proposto dal Sindaco ed allegato al presente atto;

SOCIETA'	PARTECIPAZ N. AZIONI QUOTE	QUOTA PERCENTUALE DI OGNI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE AZIONE/QUOTA	PARTECIPAZIONE VALORE NOMINALE
CIIP S.P.A.	283	0,35%	Euro 60	Euro 16.980,00
PICENAMBIENT E S.P.A.	104	0,1%	Euro 55	Euro 5.720,00
PICENAMBIENT E S.R.L.		0,005 %	Euro 10,40	Euro 10,40
PICENO S.C.A.R.L.	100	1%	Euro 1,00	Euro 100,00

di autorizzare il mantenimento delle società partecipate in quanto si ritengono sussistenti i presupposti di cui al comma 27, art. 3 della Legge n. 244/2007 relativi al perseguimento di finalità istituzionali dell'Amministrazione e/o per la produzione di servizi di interesse generale;

di dare atto, altresì, che questo Ente, in ragione delle minime quote partecipative sopra riportate non è in grado di adottare autonomamente ed efficacemente un piano diverso a quanto proposto salvo la possibilità di adeguarsi a quanto sarà stabilito dalla maggioranza del capitale sociale per ognuna delle suddette società;

di inviare, pertanto, copia della presente ai rispettivi competenti organi societari affinché provvedano ad avviare un percorso condiviso tra tutti i Soci pubblici finalizzato al perseguimento dell'obiettivo di cui alla normativa sopra richiamata;

di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione della Corte dei Conti in attuazione dell'art. 1 comma 612 della L. 190/2014 nonché alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente;

RICHIAMATO, altresì, il precedente atto proprio n. 6 del 29.04.2016 con il quale questo Consiglio comunale, in riferimento al suddetto piano operativo, disponeva quanto segue:

- *di condividere e fare proprio il contenuto del documento allegato ad oggetto "Relazione del Sindaco sui risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, al Revisore dei Conti, ai Consiglieri comunali e alle partecipate del comune di Cossignano con nota prot. 1962 del 31 marzo 2016;*
- *di inviare, pertanto, copia della presente ai rispettivi competenti organi societari affinché provvedano ad avviare un percorso condiviso tra tutti i Soci pubblici finalizzato al perseguimento dell'obiettivo di cui alla normativa sopra richiamata;*
- *di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione della Corte dei Conti in attuazione dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014 nonché alla sua pubblicazione nel sito internet*

istituzionale dell'Ente.

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.07.2017 che in merito al sopracitato piano operativo, disponeva quanto segue:

- *di dare atto che questo Ente ha già provveduto, con le deliberazioni consiliari 11/2015 e 6/2016, in premessa richiamate, alla ricognizione delle partecipazioni pubbliche possedute mediante redazione di apposito Piano Operativo e che, pertanto, rientra nel campo di applicazione del comma 2 dell'art. 24 T.U. 175/2016, per cui qui si procede all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 della L.190/2014;*
- *di dare atto, pertanto, che alla data del 23 settembre 2016 non sono state acquisite nuove partecipazioni rispetto a quelle dichiarate nel Piano Operativo approvato con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 11 del 27.03.2015 né si è provveduto alla cessione delle stesse o di parte di esse, non essendo prevista tale ipotesi di cessione nel Piano in argomento, e che, a tale data, sono rimaste immutate le condizioni che hanno indotto le scelte dichiarate nel Piano Operativo precedentemente approvato;*
- *di confermare, per quanto sopra, in toto il suddetto Piano Operativo, confermandone contenuto e scelte conseguenti;*
- *di procedere, pertanto, all'alienazione della seguente partecipazione: società PICENAMBIENTE SRL, per tutte le quote societarie possedute pari a € 10,40, da alienarsi in modo economicamente conveniente stante l'esiguità dell'importo, mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, comma 2, secondo periodo, T.U.S.P., ovvero da cedersi alla propria società partecipata PicenAmbiente Spa al valore nominale, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;*
- *di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e Amministrativa alla negoziazione diretta con il singolo acquirente PicenAmbiente Spa ai sensi dell'art. 10, comma 2, T.U.S.P., per la totale cessione della partecipazione nella società PicenAmbiente Srl in conformità ai criteri sopra indicati, conferendogli ogni più ampio e necessario mandato e potere a formalizzare la cessione delle suddette quote nei modi di legge, con spese a carico della PicenAmbiente Spa;*

RICHIAMATA, altresì, le deliberazioni di Consiglio comunale n. 29 del 29.11.2018 e n. 36 del 28.11.2019 che confermavano il suddetto Piano Operativo;

RILEVATO che, con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa n. 1 del 04.01.2018 si è proceduto alla formalizzazione della totale cessione della partecipazione nella società PicenAmbiente Srl con spese a carico della PicenAmbiente Spa;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124 che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- *“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - *b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - *c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - *d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - *e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
-  *ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

RICHIAMATO in particolare l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica) che, ai commi 1, 2, 3 testualmente recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi

con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che, alla data odierna:

- non sono state acquisite nuove partecipazioni rispetto a quelle dichiarate nel Piano Operativo approvato con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 11 del 27.03.2015;
- si è provveduto alla totale cessione della partecipazione nella società PicenAmbiente Srl come disposto dalla deliberazione consiliare n. 21 del 27.07.2017 e successivamente formalizzata con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa n. 1 del 04.01.2018;
- sono rimaste immutate le condizioni che hanno indotto le scelte dichiarate nel Piano Operativo precedentemente approvato per le partecipazioni detenute dall'Ente;

RITENUTO, pertanto, di poter confermare il suddetto Piano Operativo, con contenuti e scelte conseguenti annessi, aggiornato con deliberazione consiliare n. 21 del 27.07.2017, dando atto che è stata formalizzata la totale cessione della partecipazione nella società PicenAmbiente Srl con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa n. 1 del 04.01.2018;

VISTE le Linee Guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti, contenenti le direttive per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP e i chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (capitolo 5);

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 27.03.2015 e integrato con deliberazione n. 6 del 29.04.2016, aggiornato con deliberazione n. 21 del 27.07.2017 e confermato con deliberazioni n. 29 del 29.11.2018 e n. 36 del 28.11.2019;

DATO ATTO che, essendo il presente atto identico, nei contenuti e nelle decisioni intraprese, a quelli sopra richiamati e confermativo del piano operativo già adottato, si ritiene valido il parere del revisore dei conti già espresso all'epoca;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e che l'art. 3, comma 28, dispone esplicitamente che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debbano essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio secondo il disposto dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

PROPONE

- di approvare e fare propria la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di dare atto che, alla data odierna:
 1. non sono state acquisite nuove partecipazioni rispetto a quelle dichiarate nel Piano Operativo approvato con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 11 del 27.03.2015;
 2. si è provveduto alla totale cessione della partecipazione nella società PicenAmbiente Srl come disposto dalla deliberazione consiliare n. 21 del 27.07.2017 e successivamente formalizzata con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa n. 1 del 04.01.2018;
 3. sono rimaste immutate le condizioni che hanno indotto le scelte dichiarate nel Piano Operativo precedentemente approvato per le partecipazioni detenute dall'Ente;
- di dare atto che questo Ente ha già provveduto, con le deliberazioni consiliari 11/2015 e 6/2016 e, in premessa richiamate, alla ricognizione delle partecipazioni pubbliche possedute mediante redazione di apposito Piano Operativo e che, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 24 T.U. 175/2016, con deliberazione consiliare 21/2017 si è proceduto all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 della L.190/2014;
- di confermare, per quanto sopra, il suddetto Piano Operativo, con contenuti e scelte conseguenti annessi, aggiornato con deliberazione consiliare n. 21 del 27.07.2017, dando atto che è stata formalizzata la totale cessione della partecipazione nella società PicenAmbiente Srl con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa n. 1 del 04.01.2018;

SOCIETA'	PARTECIPAZ N. AZIONI QUOTE	QUOTA PERCENTUALE DI OGNI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE AZIONE/QUOTA	PARTECIPAZIONE VALORE NOMINALE
----------	----------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

CIIP S.P.A.	283	0,35%	Euro 60	Euro 16.980,00
PICENAMBIENT E S.P.A.	104	0,1%	Euro 55	Euro 5.720,00
PICENO S.C.A.R.L.	100	1%	Euro 1,00	Euro 100,00

- di dare atto che questo Ente partecipa indirettamente alla società Hydrowatt S.P.A. (quote di partecipazioni indirette del Comune pari a 0,13908%) , per la tramite CIIP S.P.A. che ne detiene il 40%;

- di dare atto che questo Comune partecipa ai seguenti Consorzi obbligatori, partecipazione che si conferma per obbligo di legge:

CONSORZIO	FORMA GIURIDICA ESTREMI LEGGI ISTITUTIVE	% PARTECIPAZIONE COMUNE	SCOPO SOCIALE
A.T.O. 5 MARCHE SUD – ASCOLI PICENO	Consorzio Obbligatorio L. Regione Marche. n. 18/1998	0,51%	Programmazione e Controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO	Consorzio Obbligatorio L.R. N. 16/1999	0,29%	Erogazione di servizi per l'innovazione e il miglioramento dei rapporti con i cittadini e con le imprese, nonché sviluppo e attuazione di progetti a vantaggio del territorio

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla odierna, accertandole **come da allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.

- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Dr. Enrico Equizi

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Dr. Enrico Equizi

Il Sindaco Presidente incarica il consigliere Grossetti Moreno di illustrare ai presenti il contenuto della proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del consigliere Grossetti Moreno nella quale viene sommariamente esposta la situazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Cossignano;

Uditi i seguenti interventi:

- consigliere De Angelis: sono curioso di conoscere le dichiarazioni di voto dei consiglieri Mascitti e Pasqualini che lo scorso anno, su una proposta di contenuto praticamente identico, si sono astenuti;
- consigliere Mascitti: quest'anno votiamo a favore, lo scorso anno ci siamo astenuti poiché non conosceamo a fondo l'argomento;

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10,

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che, alla data odierna:
 4. non sono state acquisite nuove partecipazioni rispetto a quelle dichiarate nel Piano Operativo approvato con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 11 del 27.03.2015;
 5. si è provveduto alla totale cessione della partecipazione nella società PicenAmbiente Srl come disposto dalla deliberazione consiliare n. 21 del 27.07.2017 e successivamente formalizzata con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa n. 1 del 04.01.2018;
 6. sono rimaste immutate le condizioni che hanno indotto le scelte dichiarate nel Piano Operativo precedentemente approvato per le partecipazioni detenute dall'Ente;
- di dare atto che questo Ente ha già provveduto, con le deliberazioni consiliari 11/2015 e 6/2016 e, in premessa richiamate, alla ricognizione delle partecipazioni pubbliche possedute mediante redazione di apposito Piano Operativo e che, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 24 T.U. 175/2016, con deliberazione consiliare 21/2017 si è proceduto all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 della L.190/2014;

- di confermare, per quanto sopra, il suddetto Piano Operativo, con contenuti e scelte conseguenti annessi, aggiornato con deliberazione consiliare n. 21 del 27.07.2017, dando atto che è stata formalizzata la totale cessione della partecipazione nella società PicenAmbiente Srl con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa n. 1 del 04.01.2018;

SOCIETA'	PARTECIPAZ N. AZIONI QUOTE	QUOTA PERCENTUALE DI OGNI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE AZIONE/QUOTA	PARTECIPAZIONE VALORE NOMINALE
CIIP S.P.A.	283	0,35%	Euro 60	Euro 16.980,00
PICENAMBIENT E S.P.A.	104	0,1%	Euro 55	Euro 5.720,00
PICENO S.C.A.R.L.	100	1%	Euro 1,00	Euro 100,00

- di dare atto che questo Ente partecipa indirettamente alla società Hydrowatt S.P.A. (quote di partecipazioni indirette del Comune pari a 0,13908%) , per la tramite CIIP S.P.A. che ne detiene il 40%;

- di dare atto che questo Comune partecipa ai seguenti Consorzi obbligatori, partecipazione che si conferma per obbligo di legge:

CONSORZIO	FORMA GIURIDICA ESTREMI LEGGI ISTITUTIVE	% PARTECIPAZIONE COMUNE	SCOPO SOCIALE
A.T.O. 5 MARCHE SUD – ASCOLI PICENO	Consorzio Obbligatorio L. Regione Marche. n. 18/1998	0,51%	Programmazione e Controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO	Consorzio Obbligatorio L.R. N. 16/1999	0,29%	Erogazione di servizi per l'innovazione e il miglioramento dei rapporti con i cittadini e con le imprese, nonché sviluppo e attuazione di progetti a vantaggio del territorio

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla odierna, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e

s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.

Quindi stante l'urgenza di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, con successiva votazione riportante il voto favorevole di n. 10 consiglieri su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Luciani Roberto

Il Segretario
f.to Dott. Enrico Equizi

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 14-01-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 29-01-2021.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, 14-01-2021

IL Segretario
Dott. Enrico Equizi

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 134, D.Lgs. n. 267/2000:

è divenuta esecutiva il giorno:.....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: []
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4.

Il Segretario Comunale
Dott. Enrico Equizi